

(N. 2759-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 15 gennaio 1953

modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari
di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953
(V. Stampato N. 3145)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Stanziaménto di un miliardo di lire per il « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Stanziaménto di due miliardi di lire
per il « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Arti 1.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1952-53 la concessione della somma di lire due miliardi a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Stanziaménto di un miliardo di lire
per il « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Art. 1.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1952-1953 la concessione della somma di lire un miliardo a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge verrà destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione della entrata e a quelli della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1952-53.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.